



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Determinazione N. 2342 / 2016

Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2016-2017 PER IL RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI (ART. 80, L.R. 11/2001).**

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. il regolamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iii. il decreto presidenziale n. 75 del 30/12/2010, prot. n. 80975/2010 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Politiche attive per il lavoro;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Considerato che l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del d. l. 24 giugno 2014, n.90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Considerato altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrano alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- iii. al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate

fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatori per quanto concerne il presente provvedimento;

Premesso che:

- i. l'art. 84 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della cd. Riforma Bassanini, tra le funzioni amministrative in materia di protezione della natura e dell'ambiente, ha disposto il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali anche delle funzioni relative *“al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione”*;
- ii. con l'art. 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, la Regione del Veneto ha delegato alla Provincia di Venezia, oggi Città metropolitana di Venezia le medesime funzioni e, in particolare, l'*“abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione”*, nonché *“la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici”*;
- iii. con la delibera di giunta regionale del 26 ottobre 2011 n. 1734 recante *“Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 – D.Lgs. 152/2006, art. 287)”* la Regione del Veneto ha emanato disposizioni finalizzate a disciplinare le modalità di attuazione di delega alle Province, in esecuzione di suddetta Legge Regionale;
- iv. con la delibera di giunta provinciale del 18 luglio 2012 n. 104 recante *“Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione (DGR n. 1734/2011)”*, la Provincia di Venezia assume i nuovi compiti in materia, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva regionale e approva le linee essenziali per dare attuazione alla delega stessa, prevedendo, tra il resto, la pubblicazione a cadenza annuale dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi di formazione in materia da parte degli organismi di formazione;

Richiamate la precedente determinazione n. 2218/2015 del 03/08/2015 relativo all'approvazione dello schema di avviso pubblico per l'annualità 2015/2016 secondo tempi e modalità conformi a quanto previsto dalla delibera di cui al punto IV. suesposto;

Dato atto che:

- i. la modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento dei percorsi di abilitazione per conduttori di impianti termici, già seguita nella precedente annualità prevede, nell'ordine:
 1. la notifica tramite sito web istituzionale dell'avviso pubblico da parte della Città metropolitana di Venezia nel periodo compreso tra 1/09 e 15/10 di ogni anno al fine di invitare gli organismi di formazione interessati a presentare le proposte progettuali per la nuova annualità;
 2. la pubblicazione, contestualmente alla notifica dell'avviso pubblico, della seguente documentazione:

- a. “formulario per la presentazione di percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore impianti termici”
- b. “modello di istanza di riconoscimento percorsi”
- c. “direttiva provinciale per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici” approvata con DGP n. 104/2012;
- d. “procedure di avvio e gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici” approvata con DGP n. 104/2012;
- e. “linee guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici”, secondo DGR n. 1734/2011;

Dato atto, inoltre, che durante l’esecuzione dei percorsi formativi nel corso delle annualità precedenti gli uffici preposti alla supervisione delle attività hanno riscontrato alcuni elementi di ambigua interpretazione nella traduzione operativa della documentazione approvata con DPR 104/2012 definiti nella “direttiva” e nelle “procedure di avvio e gestione” e che si ritiene pertanto opportuno:

- i. sostituire la parola “progetto” o “corso” o “intervento formativo” con la parola “percorso formativo” in tutti i documenti in cui le parole sono presenti, in quanto sinonimi che possono generare confusione;
- ii. modificare, al fine di una più facile comprensione dei tempi di realizzazione, l’indicazione presente nelle “Procedure di avvio e gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di Conduttore di impianti termici”:

“3. Avvio dei progetti e degli interventi formativi

L’avvio del progetto deve avvenire entro tre mesi dalla data di notifica del riconoscimento. L’organismo di formazione ha sei mesi di tempo per realizzare il corso riconosciuto. La conclusione del corso deve avvenire entro sei mesi dalla data di avvio.”

con:

“3. Avvio dei percorsi formativi

L’avvio di *almeno uno dei percorsi approvati* deve avvenire entro tre mesi dalla data di notifica del riconoscimento. L’organismo di formazione ha sei mesi di tempo per realizzare il percorso riconosciuto. La conclusione *dei percorsi formativi* deve *comunque* avvenire entro sei mesi dalla data di avvio del primo realizzato.”

- iii. modificare il “formulario per la presentazione di percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore impianti termici” inserendo, diversamente dalle annualità precedenti, la distribuzione delle 90 ore minime tra le dieci materie previste secondo la seguente modalità:

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO

3.2 Articolazione del corso per materie

1) Elementi di termotecnica	9
2) La combustione	6
3) Tecniche di riscaldamento dell’acqua	9
4) Caratteristiche e tipologie degli impianti termici	9
5) Dispositivi di controllo e sicurezza	9
6) Tecniche di regolazione dell’impianto	9

7) Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti	12
8) Tecniche di analisi del consumo energetico	9
9) Normativa di settore	6
10) Elementi di manutenzione impianti termici	12

Preso atto che:

- i. la modifica ai documenti richiamati (procedure di gestione, direttiva, formulario) non cambia i punti sostanziali approvati attraverso la delibera 104/2012 per l'edizione in corso di pubblicazione che restano fermi;
- ii. resta ferma altresì l'attribuzione di compiti rispettivamente tra servizi per il lavoro-formazione e servizi ambientali così come previsti dalla stessa DGP n. 104/2012, come di seguito richiamata:
- iii. il dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro assume ogni provvedimento necessario per l'attuazione della delega in materia nella parte attinente le attività formative e la nomina del relativo nucleo per la valutazione dei percorsi formativi da riconoscere;
- iv. il dirigente del Servizio Ambiente per l'assunzione di ogni provvedimento necessario per l'attuazione della delega in materia nella parte attinente la costituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici (art. 80, comma 1, lett. b), la valutazione delle competenze dei partecipanti ai corsi nell'ambito della commissione d'esame come previsto da direttiva regionale, la sottoscrizione delle certificazioni di abilitazione alla conduzione di impianti termici, le relative debite comunicazioni nei confronti di Enti e Istituzioni (ARPAV e VV.FF.);

Considerato che:

- i. in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di Conduttore di impianti termici, con la relativa modulistica per la presentazione delle domande da parte degli organismi di formazione interessati, deve avvenire con cadenza annuale nel periodo dall'1/09 al 15/10;
- ii. il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

visti:

- i. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile – con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016);
- ii. il Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, immediatamente eseguibile, che prevede, per l'ambito "*Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo. Servizi per l'impiego e politiche attive per il Lavoro. Gestione Fondi disabili. Contrasto dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio*", all'obiettivo 4, l'attività 2 intitolata "*Gestione amministrativa dei servizi*";

determina

1. Di prendere atto e approvare le seguenti specifiche:
 - a) le parole “progetto” o “corso” o “intervento formativo” sono sostituite dalla parola “percorso formativo” negli allegati alla presente determinazione, nel dettaglio:
 - allegato 1 “schema di avviso pubblico”
 - allegato 2 “modello di istanza per il riconoscimento dei percorsi formativi”
 - allegato 3 “modello di formulario per la richiesta di riconoscimento di percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttori impianti termici”
 - allegato 4 “direttiva”
 - allegato 5 “procedure di gestione”
 - b) nelle “Procedure di avvio e gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di Conduttore di impianti termici” il primo paragrafo:

“3. Avvio dei progetti e degli interventi formativi

L’avvio del progetto deve avvenire entro tre mesi dalla data di notifica del riconoscimento. L’organismo di formazione ha sei mesi di tempo per realizzare il corso riconosciuto. La conclusione del corso deve avvenire entro sei mesi dalla data di avvio.”

Va sostituito con:

“3. Avvio dei percorsi formativi

L’avvio di almeno uno dei percorsi approvati deve avvenire entro tre mesi dalla data di notifica del riconoscimento. L’organismo di formazione ha sei mesi di tempo per realizzare il percorso riconosciuto. La conclusione dei percorsi formativi deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di avvio del primo realizzato.”

2. Di prendere atto e approvare l’integrazione al punto 3.2 del “Modello di formulario per la presentazione del percorso formativo (all. 3)” secondo la seguente distribuzione delle materie nel rispetto del minimo di 90 ore previste per percorso formativo:

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO

3.2 Articolazione del corso per materie

1) Elementi di termotecnica	9
2) La combustione	6
3) Tecniche di riscaldamento dell’acqua	9
4) Caratteristiche e tipologie degli impianti termici	9
5) Dispositivi di controllo e sicurezza	9
6) Tecniche di regolazione dell’impianto	9
7) Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti	12
8) Tecniche di analisi del consumo energetico	9
9) Normativa di settore	6
10) Elementi di manutenzione impianti termici	12

3. di disporre che la pubblicazione dei documenti così approvati avvenga per il tramite del sito web istituzionale della Città metropolitana di Venezia per il periodo compreso tra 1/09/2016 e 15/10/2016;
4. di allegare quale parte integrante della presente determinazione i seguenti allegati:

- a) allegato 1 “schema di avviso pubblico”
 - b) allegato 2 “modello di istanza per il riconoscimento dei percorsi formativi”
 - c) allegato 3 “modello di formulario per la richiesta di riconoscimento di percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttori impianti termici”
 - d) allegato 4 “direttiva”
 - e) allegato 5 “procedure di gestione”
 - f) allegato 6 “linee guida per la verifica finale” (testo invariato)
- in considerazione delle modifiche e integrazioni non sostanziali descritti ai punti 1 e 2 del determinato.
5. di disporre che all’atto dell’apertura del periodo di presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi, siano pubblicati congiuntamente all’avviso pubblico i seguenti documenti:
- Direttiva provinciale per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici (DGP n. 2012/104 e successive modifiche e integrazioni);
 - Procedure di avvio e gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici (DGP n. 2012/104, successive modifiche e integrazioni);
 - Linee guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici, secondo DGR n. 2012/1734;
6. di procedere con successivo provvedimento alla nomina del nucleo di valutazione dei percorsi formativi da costituirsi per la verifica delle proposte, secondo quanto previsto dalla suddetta direttiva provinciale.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA

atto firmato digitalmente